

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2168

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEIDDA, ALMICI, AMICH, BALDELLI, CARETTA, CERRETO,
CIABURRO, CIOCCHETTI, COLOMBO, DE CORATO, FRIJIA,
GARDINI, LAMPIS, LANCELOTTA, LONGI, FABRIZIO ROSSI,
GAETANA RUSSO, URZÌ**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in materia di sanzioni per illeciti contro la regolarità e la sicurezza della circolazione ferroviaria

Presentata il 10 dicembre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge trae spunto dall'analisi dei dati sull'incidentalità ferroviaria dell'ultimo quinquennio, presentati nel corso dell'anno 2024 dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA). Secondo il rapporto, emerge che circa il 90 per cento degli incidenti ferroviari si è verificato a causa dell'indebita presenza dei pedoni sulla rete ferroviaria. A ciò si aggiungono i dati relativi agli inconvenienti per la sicurezza dell'esercizio connessi, in particolare, all'indebito attraversamento della rete ferrata da parte di soggetti non autorizzati. La presente proposta di legge dunque intende modificare il decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, aumentando significativamente le sanzioni previste per le suddette condotte, perseguendo un duplice obiettivo: da un lato, introdurre un deterrente rispetto alle summenzionate condotte trasgressive e, dall'altro, reperire entrate per finanziare la sicurezza dell'esercizio, riducendo la spesa per lo Stato.

Le sanzioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 appaiono infatti irrisorie, non essendo mai state adeguate nel corso del tempo rispetto alla svalutazione monetaria. Al riguardo, è sufficiente considerare che l'introduzione da parte di una persona estranea, nell'area o nell'impianto ferroviario, è

punita con la sanzione dell'ammenda da un minimo di 10 euro ad un massimo di 30 euro. È di tutta evidenza pertanto, che siffatte sanzioni non producono alcuna capacità di prevenire condotte che mettono in pericolo la sicurezza della circolazione ferroviaria.

La presente proposta di legge, che si compone di un unico articolo, apporta una serie di modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980. In particolare, si interviene sugli articoli 19, 20 e 21 (norme che disciplinano le condotte di introduzione, accesso, sosta, attraversamento di binari, di impianti o di aree ferroviarie), sull'articolo 26 (che già punisce le condotte di azionamento di freni di emergenza, segnali di allarme, comandi per l'apertura di emergenza delle porte), sul-

l'articolo 38 (che sanziona la condotta di chi arreca danni o guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio ferroviario) ed infine sull'articolo 41 (che attiene alla specifica ipotesi di pascolo di bestiame incustodito in vicinanza della sede ferroviaria). Si precisa che i suddetti articoli disciplinano tutti illeciti di natura amministrativa, ad eccezione degli articoli 19, terzo comma, 26, secondo comma, 38, secondo comma, e 41, terzo comma, che invece prevedono la sanzione penale dell'ammenda. Il comma 2, infine, istituisce uno specifico fondo in cui confluiscono i proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1, destinati alla messa in sicurezza delle reti ferroviarie e alla regolarità dell'esercizio e della circolazione ferroviaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al secondo comma, le parole: « da L. 20.000 a L. 60.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 2.000 »;

2) al terzo comma, le parole: « da L. 100.000 a L. 500.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 3.000 a euro 15.000 »;

b) all'articolo 20, terzo comma, le parole: « da L. 7.000 a L. 21.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 600 »;

c) all'articolo 21, sesto comma, le parole: « da L. 10.000 a L. 30.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 900 »;

d) all'articolo 26, secondo comma, le parole: « da L. 50.000 a L. 500.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 15.000 »;

e) all'articolo 38:

1) al primo comma, le parole: « da L. 20.000 a L. 60.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 2.000 »;

2) al secondo comma, le parole: « da L. 50.000 a L. 500.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 15.000 »;

f) all'articolo 41:

1) al secondo comma, le parole: « da L. 20.000 a L. 60.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 2.000 »;

2) al terzo comma, le parole: « da L. 150.000 a L. 450.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 4.500 a euro 13.500 »;

g) all'articolo 48, terzo comma, le parole: « da L. 30.000 a L. 90.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 900 a euro 3.000 ».

2. I proventi delle sanzioni amministrative e delle ammende di cui al comma 1 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a un fondo destinato al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie nazionali e per assicurare la regolarità dell'esercizio e della circolazione ferroviaria, con priorità per le tratte maggiormente interessate dalle trasgressioni ai divieti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

